

DOMANDA:**art. 9 Requisiti di partecipazione**

"In caso di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS), i requisiti di ammissione sopra citati devono essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento con l'unica precisazione che rispetto al requisito di ordine speciale non è necessario che ogni ente abbia la quantità totale di esperienza richiesta, purché sommando le esperienze di tutti i soggetti si arrivi a cumulare la quantità richiesta al punto o)." Non è chiaro se per il requisito di capacità economico-finanziaria e precisamente il "punto q) Avere un fatturato annuo medio nell'ultimo triennio pari almeno ad € 1000.000,00", può essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso o da ciascun partecipante?

RISPOSTA:

Fermo restando che i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da tutti i soggetti il raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) o associazione temporanea di scopo (ATS) costituendi, al contrario in merito ai requisiti di partecipazione di ordine speciale non è necessario che ogni ente abbia la quantità totale di esperienza richiesta, purchè sommando le esperienze di tutti i soggetti si arrivi a cumulare la quantità richiesta al punto q) dell'avviso pari ad Euro 1.000.000,00.

DOMANDA:

Inoltre nell'avviso al punto 9.2 Requisiti di ordine speciale viene riportato quanto segue: m) avere gestito e di avere in corso, negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (2022-2023-2024), servizi a favore di enti pubblici e/o privati destinati alla presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, servizi che non devono risultare inferiori complessivamente ad € 900.000,00, con buon esito e senza incorrere in risoluzione risoluzione anticipata, con l'indicazione dei destinatari dei servizi per i quali sono stati resi, la data e l'importo.

Mentre sull'istanza di partecipazione viene riportata la seguente dicitura: che l'Ente può dimostrare comprovata e documentata esperienza nella gestione negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (2023-2024-2025) di servizi a favore di enti pubblici e/o privati destinati alla presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria per complessivi € 1.500.000,00, con buon esito e senza risoluzione anticipata. Si chiede di sapere quale delle due è da considerarsi corretta.

RISPOSTA:

In merito alla discordanza riscontrata tra l'importo indicato nell'avviso (Euro 900.000,00) e nella istanza di partecipazione (Euro 1.500.000,00) circa il requisito di ordine speciale da possedere e riferito alla esperienza nella gestione negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso (2022-2023-2024), servizi a favore di enti pubblici e/o privati destinati alla presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, si specifica che l'importo da considerare corretto è pari ad Euro 900.000,00 come indicato nell'avviso.